

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 dicembre 2017, n. 225.

**Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del Comune di Torre de' Busi alla Provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Comune di Torre de' Busi è staccato dalla Provincia di Lecco e aggregato alla Provincia di Bergamo.

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «ottantanove», la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «cinque» e le parole: «Torre de' Busi,» sono soppresse.

3. Le Province di Lecco e di Bergamo provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza necessari all'attuazione del comma 1. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di entrambe le province, queste provvedono d'intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del comma 4.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all'attuazione del comma 1. Il commissario è nominato d'intesa con la Provincia di Bergamo, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, dovrà sostenere gli oneri derivanti dall'attività del commissario stesso.

5. Le Province di Lecco e di Bergamo provvedono agli adempimenti di cui al comma 3 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o più tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al comma 4 fissa un ulteriore congruo termine; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che tutti gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti presso organi e uffici dello Stato costituiti nell'ambito della Provincia di Lecco e relativi a cittadini o enti compresi nel territorio del Comune di Torre de' Busi sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della Provincia di Bergamo a decorrere dalla data del loro insediamento.

7. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né deroghe ai vincoli di bilancio.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 2770):

Presentato dall'On. Paolo ARRIGNI il 30 marzo 2017.

Assegnato alla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede referente il 6 aprile 2017 con pareri delle commissioni 5ª (bilancio); questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 20 aprile 2017; 17 e 24 maggio 2017.

Esaminato in aula il 30 maggio 2017 ed approvato il 31 maggio 2017.

*Camera dei deputati* (atto n. 4526):

Assegnato alla I commissione (affari costituzionali) in sede referente il 7 giugno 2017 con pareri delle commissioni V; questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 29 giugno 2017; 20 e 26 luglio 2017; 13 e 21 settembre 2017; 17 ottobre 2017.

Assegnato nuovamente alla I commissione in sede legislativa in data 21 dicembre 2017.

Esaminato dalla I commissione in sede legislativa ed approvato il 22 dicembre 2017.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

